



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 86 (Codice penale militare di guerra)

Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità

Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilità o alla cessazione della guerra e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto e' commesso da un militare, la reclusione non e' inferiore a quindici anni.

Se piu' persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	VI — Del disfattismo militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/
codice-penale-militare-di-guerra-art-86-fatti-diretti-a-
indurre-alla-sospensione-o-alla-cessazione-delle/versione/0](https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-86-fatti-diretti-a-indurre-alla-sospensione-o-alla-cessazione-delle/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it